

Parere n.63 del 28-30/4/2015

PREC 176/14/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla società COS.TEL. Srl – SS 107-108 bis – “Lavori di manutenzione straordinaria di distese generali in tratti saltuari delle Strade Statali di competenza de Centro di Manutenzione straordinaria n. 3 Provincia di Cosenza” - Importo a base di gara: euro 1.030.000,00 – S.A.: ANAS SpA – Compartimento per la viabilità della Calabria

Bando di gara – spese di pubblicazione a carico dell’aggiudicatario – richiesta di rimborso delle spese sostenute - legittimità

Ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012 le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sostenute dalla stazione appaltante sono rimborsate alla stessa dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Articolo 66 del d.lgs. n. 163/2006 – articolo 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere, prot. n. 59368 del 22 maggio 2014, con la quale la società COS. TEL. Srl ha contestato la mancata indicazione nel bando delle spese di pubblicazione della documentazione di gara sostenute dalla stazione appaltante e che l’ANAS ha richiesto all’impresa istante di versare ai fini della stipula del contratto;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 26 giugno 2014;

VISTA la documentazione prodotta in atti ed in particolare la clausola del bando di gara, al punto V.2) *Informazioni complementari*, lettera p) in cui è previsto che “*Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, sono altresì, a carico dell’Impresa aggiudicataria - laddove previste - le spese di pubblicazione sui quotidiani dei Bandi di gara e degli avvisi; le predette spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante (dall’aggiudicatario) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta aggiudicazione*”;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che la questione giuridica controversa prospettata dall’istante attiene alla legittimità o meno della richiesta di rimborso delle spese di pubblicazione del bando ed alla eventuale necessità di una indicazione in tal senso nel bando di gara e che essa può essere decisa ai sensi dell’articolo 8 del *Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del d. lgs. n. 163/2006*;

CONSIDERATO che l’articolo 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012 ha sancito che «*A partire dai bandi e avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo, del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del d.lgs. n.163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione*»;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 26, comma 1, del d.l. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, ha modificato gli articoli 66, comma 7 e 122, comma 5, eliminando la pubblicazione sui principali quotidiani ed introducendo, rispettivamente, i commi 7-bis e 5-bis, alle stregua dei quali le spese di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e che la medesima disposizione del d.l. 66/2014, al comma 1-bis ha sancito che «*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016*», mentre al comma 1-ter ha previsto che «*Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*»;

CONSIDERATO che la gara oggetto della presente controversia è stata bandita in data 26 giugno 2013 e che quindi alla stessa si applica il regime giuridico di cui al menzionato articolo 34, comma

35, del d.l. n. 179/2012;

RITENUTA corretta, nel caso di specie, la pretesa di rimborso delle spese di pubblicazione che la stazione appaltante ha avanzato nei confronti dell'istante aggiudicatario, in ragione dell'applicazione del quadro giuridico ricostruito e che la mancata indicazione dell'ammontare delle spese di pubblicazione nel bando di gara non integra alcuna specifica violazione normativa dell'impianto giuridico vigente;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la richiesta di rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara avanzato dalla stazione appaltante sia conforme alle disposizioni normative vigenti in materia.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 maggio 2015

Il Segretario Maria Esposito